

N. 12902/15 R. G. Tribunale
N. 27763/15 R.G. Notizia di reato
N. 1260/IX R.G. Depos. Sentenze

Irrevocabile il.....
N..... Reg. Esec
N..... Camp. Pen.
Redatta scheda il

Inviato estratto al P.M:



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SENTENZA PREDIBATTIMENTALE N.D.P.
(artt. 129 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Milano, [REDACTED]

all'udienza del 06/02/2017 ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nei confronti

[REDACTED]

IMPUTATA

A) **del delitto p. e p. dall'art. 388, comma 2 c.p.** perché, in qualità di legale rappresentante - amministratore unico - della [REDACTED] con sede legale in Milano, [REDACTED] non ottemperava all'ordinanza del Tribunale di Milano - R.G. n. 89334/2013 Sezione specializzata in materia di impresa - del 17-20/04/2015 che ai sensi degli artt. 669octies c.p.e, 129, 131 c.p.i. inibiva alla [REDACTED] di produrre, offrire in commercio, pubblicizzare, vendere [REDACTED] aventi componenti tecnici realizzati [REDACTED] - sede legale in [REDACTED] - e ordinava alla stessa di ritirare dal commercio in Italia e all'estero i sopraindicati [REDACTED] continuando [REDACTED] nella produzione di detti macchinari, nel pubblicizzarli sul sito internet [REDACTED] e nel metterli in vendita, fra l'altro, alla [REDACTED] eludendo in tal modo l'esecuzione del provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà. In Milano e Rho il 5.05.2015.

B) del delitto p. e p. dall'art. 517ter c.p. perché, in qualità di legale rappresentante - amministratore unico - della [redacted] con sede legale in Milano, [redacted] [redacted] conoscendo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale avente ad oggetto i macchinari della serie [redacted] prodotti dalla [redacted] di cui all'inibitoria del Tribunale di Milano - R.G. n. 89334/2013 Sezione specializzata in materia di impresa - del 17-20/04/2015, fabbricava [redacted] analoghi - mediante l'utilizzazione di disegni tecnici costituenti segreto industriale di [redacted] s.r.l. - ed avente la medesima funzione (costruzione, realizzazione e commercio di macchinari, impianti per la miscelazione di materie plastiche) usurpando in tal modo un titolo di proprietà industriale.

In Milano e Rho il 5.05.2015.

1) [redacted] con sede legale in Milano, [redacted]
n. 11/A; RAPPRESENTANTE LEGALE: [redacted] nata [redacted]
a [redacted] domiciliata per la carica in Milano, [redacted]
[redacted]

difesa dagli avvocati Stefano Olivo e Francesco Olivo

A) ILLECITO: del delitto p. e p. dall'art. 517 ter c.p. perché, in qualità di legale rappresentante - amministratore unico - della [redacted] con sede legale in Milano, [redacted], conoscendo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale avente ad oggetto i [redacted] della serie [redacted] prodotti [redacted] di cui all'inibitoria del Tribunale di Milano - R.G. n. 89334/2013 Sezione specializzata in materia di impresa - del 17-20/04/2015, fabbricava macchinari analoghi - mediante l'utilizzazione di disegni tecnici costituenti segreto industriale di [redacted] - ed avente la medesima funzione (costruzione, realizzazione e commercio di macchinari, impianti per la miscelazione di materie plastiche) usurpando in tal modo un titolo di proprietà industriale.

In Milano e Rho il 5.05.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa dell'imputata ha sollevato eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza dei requisiti formali previsti dagli artt. 336 e 337 c.p.p. dell'atto di querela, con conseguente invalidità dell'atto presentato.

In particolare, rilevato che entrambi i reati contestati sono procedibili a querela della persona offesa, si eccepisce che sia l'atto di querela depositato presso la Procura della Repubblica di Milano in data 12-5-2015, sia la successiva integrazione del 12-6-2015, presentati dall'avv. [REDACTED] in qualità di difensore di fiducia della [REDACTED] persona offesa nel procedimento, e recapitati dall'avv. [REDACTED] sarebbero mancanti della sottoscrizione del querelante, [REDACTED] persona offesa ed unico soggetto legittimato alla proposizione dell'atto, dal momento che l'avvocato [REDACTED] sarebbe sprovvisto di procura speciale.

Eccepiscono inoltre la mancanza in entrambi gli atti, recapitati da un incaricato, della autenticazione della sottoscrizione del querelante, prevista dall'art. 337 comma 1 c.p.p., proprio per il caso del mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto, volta a comprovare l'effettiva provenienza della querela e ad evitare l'inutile attivazione della giurisdizione penale.

Dall'esame degli atti risulta che sia la querela del 12-5-2015, sia la successiva integrazione del 12-6-2015, recano l'unica sottoscrizione dell'avv. [REDACTED] il quale ha proposto formale denuncia-querela nei confronti del legale rappresentante della [REDACTED] nella sua qualità di difensore di fiducia della persona offesa.

Come disposto dall'art. 337 comma I° c.p.p., la dichiarazione di querela deve essere proposta con le forme previste dall'art. 333 comma II° c.p.p., ovvero "oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale".

Deve quindi richiamarsi l'art. 122 comma I° c.p.p. secondo cui "quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce".

Nel caso di specie risulta in atti esclusivamente una nomina a difensore di fiducia in favore dell'avv. [REDACTED] priva di qualsivoglia riferimento sia esplicito che implicito alla volontà della persona offesa di conferire procura speciale al medesimo, ai fini dell'esercizio del diritto

personalissimo di querela, indicando invece il solo conferimento di ogni più ampia facoltà prevista dalla legge in relazione all'attività difensiva, attività ben distinta dalla attivazione stessa della giurisdizione penale alla quale è legittimato il titolare del diritto leso.

Questo giudice conosce e condivide la giurisprudenza di legittimità secondo cui "nei giudizi penali nei quali la nomina di un procuratore speciale è prescritta o consentita, il mandato deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in una rigorosa formula sacramentale ovvero quando il mandato sia incompleto: è sufficiente, infatti, che il conferimento del potere rappresentativo risulti in modo indubbio dal contenuto dell'atto, e nulla vieta che il mandato sia rilasciato per il conferimento di poteri inerenti a tutto il corso di una procedura sempre che siano osservate le prescrizioni per la necessaria determinazione dell'oggetto e dei fatti cui il mandato si riferisce" (Cass. 1-7-92, Vizintin), in tal modo riconoscendo un principio di prevalenza della sostanza sulla forma dell'atto, idoneo a sanare eventuali manchevolezze riscontrabili nel contenuto dell'atto.

Ma ben diversa dalla situazione considerata dalla giurisprudenza citata è quella rilevabile nel caso di specie in cui la nomina presente in atti, non evidenzia il ben che minimo contenuto atto a far desumere, quantomeno in via implicita, la volontà della persona offesa di conferire all'avv. [REDACTED] non tanto e non solo il potere di difenderla, bensì anche quello di rappresentarla nell'esercizio del diritto personalissimo di querela e, per di più, nell'ambito del presente procedimento. L'atto di nomina, allegato alla querela, non presenta infatti alcun riferimento neppure generico o indiretto all'oggetto per cui la procura sarebbe stata conferita, neppure mediante il semplice richiamo ai fatti o ai soggetti per i quali era richiesta l'instaurazione dell'azione penale.

In mancanza di una procura speciale conferita al difensore di fiducia, avv. [REDACTED] deve dichiararsi l'inammissibilità della querela presentata.

Ne discende che, essendo entrambi i reati contestati procedibili a querela della persona offesa, in accoglimento dell'eccezione difensiva, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

L'accoglimento della assorbente eccezione di improcedibilità dell'azione penale esime questo Giudice dalla valutazione di ogni ulteriore e subordinata questione sollevata dalla difesa.

P.Q.M.

visto l'art. 129 c.p.p. e gli artt. 67 e 37 d. lgs. n. 231 del 2001

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] in ordine ai reati
ascritti ai capi A) e B) per essere l'azione penale improcedibile per mancanza di una valida querela.

Milano, 6 febbraio 2017

Il Giudice
[REDACTED]

DEPOSITATO IN UDIENZA

Milano il 6/2/17

Il Cancelliere P3
[REDACTED]

RISCOSSI DIRITTI DI COPIA
PARIA € 8,64
PER IL RILASCIO DI 5
PAGINE
EX ART. 17 D.P.R. 115/2002
Milano, 15 FEB. 2017

